

STATUTO

**NUVOLA BLU SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARTINSICURO TE VIA TERAMO
28

Numero REA: TE - 172327

Codice fiscale: 02018120671

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REPERTORIO N. 51.490 RACCOLTA N. 22.072		
STATUTO DELLA SOCIETÀ		
"NUVOLA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l."		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita con sede nel comune di Martinsicuro (TE) la So-		
cietà cooperativa denominata "NUVOLA BLU SOCIETÀ COOPERATIVA		
SOCIALE A R.L."		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,		
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche		
altrove.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050		
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera		
dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-		
zienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo		
di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale		
della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-		
le dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'im-		
presa, di seguito indicate.		

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma. Le modalità di svolgimento delle prestazioni

ni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi sia soggetti pubblici che privati.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, la Cooperativa ha come oggetto:

- attività educative e socio educative, socio sanitarie e socio assistenziali, assistenziali ed ausiliari di supporto agli stessi, attività sportive, ricreative e culturali, di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale, organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori in cui la società opera, promuovere ogni tipo di iniziativa di carattere sociale, contribuire alle iniziative degli enti locali tendenti allo sviluppo del territorio e le attività socio-educative e relative alla famiglia, incontro-confronto sulle tematiche relative alla crescita dei figli,

- prevenzione delle situazioni di disagio, organizzare laboratori ludico ricreativi per minori, escursioni alla scoperta del territorio, colonie;
- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;
- la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;
- l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;
- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;
- l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio- sanitari, socio-culturali, socio-

	assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani,
	anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
	- la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione
	di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, cul-
	turali formative ed assistenziali;
	- l'organizzazione e gestione di centri culturali di formazio-
	ne, produzione e ricerca e di sperimentazione espressive ed
	artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, biblioteche, offi-
	cine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali,
	scuole di musica, ecc. con possibilità di residenze;
	- l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed
	educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle
	problematiche educative, culturali e sociali, a carattere na-
	zionale e internazionale;
	- la produzione e la diffusione, a fini didattici e documenta-
	ristici o in occasione di manifestazioni socio culturali, di
	materiale informativo e documentario;
	- la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati,
	a procedure pubbliche e private per l'affidamento dei servizi
	e forniture, ivi comprese attività di refezione, e a qualsiasi
	altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contrat-
	ti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati,
	partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati
	per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;
	- l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici fina-

	lizzati in particolare alla divulgazione culturale e scienti-
	fica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psi-
	comotoria, baby parking, asili nido, centri gioco, centri ri-
	creativi estivi, doposcuola e ludoteca.
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché po-
	trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivi-
	tà sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,
	attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione,
	acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-
	giungimento degli scopi sociali.
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi
	della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative
	ed integrative.
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere participa-
	zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non
	di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività ana-
	loghe e comunque accessorie all'attività sociale, con partico-
	lare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre

8 di 49

dell'associazionismo.	
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
scrizione in appositi albi o elenchi.	
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative	
ed integrative.	
L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni	
di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e	
nei limiti ivi previsti.	
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
zione di attività, disciplinata da apposito regolamento appro-	
vato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai	
solli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungi-	
mento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni atti-	
vità di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
TITOLO III	
SOCI COOPERATORI	
Art. 5 (Soci cooperatori)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	

	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. D'essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in équipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	

	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
	dicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-	
	tivo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	

	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-	
	no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
	perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della stessa, finalizzati al proprio inseri-	
	mento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della	
	sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	

	ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica	
	e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore	
	ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di es-	
	sere ammesso;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del pre-	

	sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-	
	vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-	
	vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
	biliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	

	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza di requisiti di	
	cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-
ministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei
precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici
scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non
prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-
getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo e-
spressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accor-
data in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro
instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, non-
ché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-
li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato

	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-
	stando le esigenze della Cooperativa stessa.
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e
	nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-
	terni.
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci.
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera
	raccomandata alla Cooperativa.
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-
	mento o per causa di morte.
	Art. 10 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-
	dere il socio:

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in co-	
	operativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci gior-	
	ni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata	
	con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	
	porre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	

Per i rapporti mutualistici il recesso, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per adeguarsi

c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 10 (dieci) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla So-

20 di 49

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel

	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-
	vo.
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere
	b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-
	lamento.
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi-
	ce civile.
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV		
SOCI SOVVENTORI		
Art. 15 (Soci sovventori)		
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.		
Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)		
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.		
La quota ha un valore minimo pari a Euro 100,00 (cento virgola zero zero).		
I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.		
Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)		
Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.		
Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.		
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo		

amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
- 1 (uno) voto fino a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
- 2 (due) voti oltre Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);	
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 20 (Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della società è costituito:	
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) Il valore della quota detenuta da ciascun	

	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-	
	ci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto	
	salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto	
	di bilancio e il bilancio sociale secondo le linee guida adot-	
	tate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche	

sociali, ai sensi della normativa in materia. Il progetto di bilancio e il bilancio sociale devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

Il Bilancio d'esercizio e il bilancio Sociale devono essere depositati in Camera di Commercio entro i termini di legge un

volta approvati dall'assemblea. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-

	ma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo am-	
	ministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna cate-	
	goria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle	
	quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di	
	quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) organo di controllo se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	

	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori;	
	d) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in-	
	terni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	

	petenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argo-
	menti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rap-
	presentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua ap-
	provazione.
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti
	punti g) e k) deve essere redatto da un Notaio.
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-
	cati all'articolo 26.
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-
	stratori.
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-
	chiesta.
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima.
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche
	riunirsi in Comune diverso da quello in cui si trova la sede
	sociale, purchè in Italia.

	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno
	cinque giorni prima dell'adunanza.
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettroni-
	ca, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto
	giorni dell'Assemblea.
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-
	cati all'articolo 22.
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo ammini-
	strativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere
	convocata senza ritardo, e comunque non oltre 5 (cinque) gior-
	ni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta
	dall'Organo di Controllo o da tanti soci che rappresentino al-
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la
	maggioranza degli Amministratori e dei componenti dell'Organo
	di Controllo Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli
	intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui
	quali non si ritenga sufficientemente informato.
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita

	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
	dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
	aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo
	comma del successivo articolo 28.
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-
	la società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.
	Art. 28 (Voto ed intervento)
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee
	hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno
	novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei
	versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qua-
	lunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci coope-
	ratori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voto.
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizio-
	ne che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di
	buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in partico-

[illegible]

	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
	tante in bianco.
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano
	all'impresa.
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-
	simi designato.
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-
	blea, legalmente consentito.
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro si-
	stema legalmente deliberato dall'Assemblea.
	Per le decisioni aventi ad oggetto le modificazioni dello sta-
	tuto sociale sarà necessario il voto favorevole della maggio-
	ranza dei soci aventi diritto al voto.
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-
	nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen-
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-

datto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclu-

sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e componenti dell'Organo di Controllo Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-	
	munque essere soddisfatte le seguente condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riu-	
	nione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-	
	scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione	
	degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure tro-	
	varsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può

	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può es-	
	sere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato	
	Esecutivo, se nominato, salvo divieti inderogabili di legge.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Orga-	
	no di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione do-	
	vuta a singoli Amministratori investiti di particolari cari-	
	che.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rap-	
	presentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudi-	
	zio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 112 del 2017 e s.m.i., e nel rispetto delle norme previste dal codice civile, può nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c. e 2399 c.c. quale organo di controllo.

La revisione legale dei conti, qualora obbligatoria per legge o comunque deliberata dall'assemblea, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando

	sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-	

mero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del

principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora

	corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di	
	cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appo-	
	siti regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno es-	
	sere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecni-	
	ci, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	

	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
	inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particola-
	re ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperati-
	va:
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
	sato;
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	Art. 43 (Rinvio)
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
	genti norme di legge sugli Enti del Terzo Settore ed in parti-
	colare sulle società cooperative.
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a
	norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità

47 di 49

Certifico io sottoscritto, Dott. **Franco CAMPITELLI**, Notaio in Giulianova, iscritto nel distretto notarile di Teramo e Pescara, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Giulianova, li sette maggio
duemiladiciotto, nel mio studio in via Quarnaro n. 20.
Firmato digitalmente: Franco CAMPITELLI Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, DECRETO LEGISLATIVO N. 82
DEL 7 MARZO 2005.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE
M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO).